



Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL)

Progetto preliminare

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli
Stati del [data della decisione della Commissione]¹;
visto il parere del Consiglio federale del [data]²,
decreta:

Minoranza (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat)

Non entrare in materia

Minoranza (Zanetti Roberto, Fetz, Levrat)

Rinviare alla Commissione con l'incarico di:

- *richiedere una perizia di medicina del lavoro sui possibili rischi del presente progetto;*
- *condurre uno studio di diritto comparato sui disciplinamenti in materia di orari di lavoro e sulle eventuali deroghe in Stati con cui risulta pertinente un confronto;*
- *effettuare una valutazione degli articoli 73a e 73b dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro.*

I

La legge del 13 marzo 1964³ sul lavoro è modificata come segue:

RS ...

1 FF 2019 ...

2 FF 2019 ...

3 RS 822.11

Art. 46

¹ Il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultano le indicazioni necessarie all'esecuzione della presente legge e delle relative ordinanze.

² L'obbligo del datore di lavoro di registrare le indicazioni concernenti la durata del lavoro e del riposo, le indicazioni concernenti i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge e di metterle a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza non si applica ai lavoratori adulti che:

- a. esercitano funzioni direttive o sono specialisti che dispongono nel loro ambito di notevoli competenze decisionali; e
- b. dispongono di un'ampia autonomia nel loro lavoro; e
- c. sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro e non lavorano secondo piani d'impiego prestabiliti.

³ Per il resto sono applicabili le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁴ sulla protezione dei dati.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁴ RS 235.1